

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI PUBLIO, CANEPA, CIAMPAGLIA, RUBBI EMILIO,
LA GANGA, MAZZARRINO, CENI**

Presentata il 24 novembre 1980

Norme concernenti la diffusione e la tutela
dei prodotti fonografici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le acquisizioni della tecnologia hanno consentito, e non da oggi, una generale diffusione dei prodotti fonografici, dischi e nastri preregistrati, che costituiscono ormai parte integrante e cospicua del « consumo » culturale. Si tratta di un fenomeno consolidato che, offrendo ampie possibilità di fruizione delle più diverse espressioni sonore, completa, arricchendolo, il patrimonio culturale dell'individuo, e quindi, della collettività, che si vorrebbe tradizionalmente, fondato sul solo consumo del libro.

Oggi, non è inopportuno ribadirlo, la diffusione e l'agevole consumo del prodotto fonografico inducono ad accettare la stretta analogia del disco e del nastro preregistrato al libro. Una stretta analo-

gia poiché, giova sottolinearlo preliminarmente, simili appaiono i livelli qualitativi di consumo culturale del prodotto fonografico e del libro. Basti pensare all'imponente fenomeno della riproduzione, ottima sotto l'aspetto tecnico, di opere musicali non solo a mezzo dei dischi ma anche di cassette preregistrate che rendono possibile, con una spesa modesta e talvolta inferiore a quella necessaria all'acquisto del libro, la più vasta diffusione di opere dell'ingegno umano, altrimenti confinate alla conoscenza di pochi. Non vi è dunque chi non veda — qualora si eviti quel pregiudizio, frutto di scarsa riflessione, che tende ad attribuire al consumo del disco o del nostro preregistrato una valenza assurdamente elitaria o, magari, il ruolo di strumento di evasione, privo di

contenuti culturali — una pari validità, come mezzi di diffusione della cultura, al fonogramma e al libro. Si deve infatti considerare che al libro, tradizionalmente percepito come il principale veicolo di cultura, è pur sempre connessa quell'area di opere per così dire leggere, di evasione, di livello certo assimilabile alle espressioni musicali di minore impegno. Va ricordato che già nel 1969 la Corte di cassazione (I Sezione, sentenza 8 gennaio 1969), interpretando il significato tradizionale di cultura ha stabilito che « esso va desunto e delineato non sulla base di criteri rigidi e immutabili, bensì con riferimento alle concrete esigenze di un determinato tipo di società ». Da ciò consegue che anche la musica leggera soddisfa attualmente una esigenza culturale « ...in quanto anche tale genere di musica costituisce un settore di conoscenza socialmente apprezzabile ». Ma per dare, su un piano più generale, un'indicazione del ruolo riconosciuto alla musica incisa valga la dichiarazione della Conferenza generale dell'UNESCO del novembre 1970. « I mezzi di massa hanno un ruolo vitale nell'educazione musicale. E il Consiglio musicale internazionale pone al primo posto per importanza un mezzo che ha avuto un troppo scarso riconoscimento nel programma dell'UNESCO... vale a dire il disco fonografico. Osservate i giovani nelle loro discoteche, osservate i negozi di dischi in qualunque città e perfino nei paesi, considerate la quantità di programmi radiofonici in ogni paese che sono costituiti da dischi fonografici e vi renderete conto della forza di questo mezzo e dei suoi successori, la videocassetta e, ben presto, il video disco, come portatore di cultura ».

Dalla richiamata assimilabilità tra diversi strumenti di diffusione della cultura discende, con ogni evidenza, una pari affidabilità di essi sotto il profilo didattico. Si impone pertanto l'esigenza di assicurare, nell'attività delle scuole del nostro Paese, la disponibilità di prodotti fonografici con la istituzione, in analogia alle attuali biblioteche di istituto, di discoteche scolastiche ovviamente proporzionate e modellate in base alle occorrenze e ai

livelli della strumentazione didattica propria di ogni realtà educativa. Rendendosi interprete di tale necessità la proposta di legge prevede, all'articolo 1, che nella utilizzazione dei fondi destinati all'acquisto dei sussidi didattici i singoli istituti provvedano alla costituzione di una discoteca scolastica, gestita secondo la normativa già prevista per le biblioteche d'istituto.

Ma, attesa l'opportunità di tale disposizione legislativa non possono essere ignorati gli aspetti commerciali e fiscali della assimilazione tra fonogramma e libro, strumenti entrambi di diffusione di cultura e di supporto all'attività didattica ma anche, certamente, beni di consumo.

Occorre quindi, in primo luogo, realizzare una inversione di quella negativa tendenza che ha prodotto una progressiva divaricazione tra le acquisizioni della cultura internazionale a tutela della proprietà intellettuale e il trattamento fiscale del fonogramma, ancora omogeneo, invece, a generi difficilmente riconducibili a valori culturali. Ripercorrendo le tappe della legislazione italiana in materia si osserva come da una iniziale parità di aliquota, del 2 per cento, per libri e dischi (legge istitutiva dell'IGE del 13 luglio 1940) si passi, attraverso ripetute rettifiche, ad una misura del 14 per cento per i dischi a fronte del 6 per cento per libri, giornali e periodici (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24) fino a giungere all'ipotesi del 2 per cento per i libri e del 15 per cento per i dischi, come previsto dal decreto-legge 30 settembre 1980, n. 503, non convertito in legge.

La proposta di legge prevede dunque, all'articolo 2, un'aliquota IVA su dischi e nastri preregistrati pari all'8 per cento, muovendosi in una logica volta, sia pure gradualmente, a riconoscere, anche sul piano fiscale, la sostanziale equiparazione di tali prodotti al libro. Tale scelta di tendenza, che deve precludere ad una assoluta parità delle aliquote da realizzare successivamente, va considerata nel quadro di una politica finalizzata a ridurre parallelamente, onde evitare perdite per l'erario, i margini di evasione fiscale derivanti dalla cosiddetta pirateria fonografica (cui va as-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sociata quella cinematografica e radiotelevisiva), un problema, questo, che ha trovato particolarmente sensibile il Ministro del turismo e spettacolo. Con un disegno di legge specifico (« Modificazioni alle disposizioni sulle difese e sanzioni penali del diritto di autore, adeguamento dei valori indicati nella sezione VI del capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed integrazioni alla disciplina del registro pubblico speciale cinematografico » numero 1052), cui si aggiunge la proposta di legge n. 1910 di iniziativa dei deputati Garavaglia Maria Pia (DC), Felisetti (PSI), Scaramucci Guaitini Alba (PCI), Milani (PDUP), Corvisieri (Sinistra Indipendente), Olcese (PRI), Reggiani (PSDI), il Governo ha assunto l'impegno a stroncare un fenomeno che ha danneggiato notevolmente la industria discografica e che rappresenta — sono parole del Ministro del turismo e dello spettacolo — « una vera e propria piaga che suona come offesa infamante alla nostra cultura ». Un pesante gravame fiscale, quale indubbiamente è l'attuale, non può, in ultima analisi, che costituire un incentivo alla duplicazione illecita e, altresì, tenere compresso un mercato che, invece, dovrebbe recuperare le posizioni che competono ad un Paese dalle tradizioni musicali e culturali come l'Italia. Un sollievo fiscale, inoltre, consentirebbe al settore — che, senza provvidenze o misure di sostegno assicura, tenendo conto della occupazione indotta, circa cinquantamila posti di lavoro — di mantenere, ed eventualmente dilatare, i livelli occupazionali. Va ricordato che le indicazioni dei primi sei mesi dell'anno in corso denunciano una regressione del mercato, con possibili conseguenze sulla occupazione qualora non intervengano opportune misure atte a dare respiro alle imprese nonché a normalizzare il settore. Tra queste, oltre alla lotta alla pirateria e cioè al fenomeno della riproduzione illecita a scopo commerciale, problema come si è visto già oggetto di due distinte iniziative legislative, appare urgente porre in essere una norma intesa a colpire la cosiddetta riproduzione privata, cioè ad uso non commerciale, di prodotti fonografici.

Gli stessi sviluppi della moderna tecnologia ricordati all'inizio hanno determinato situazioni nuove non ancora considerate dalle leggi vigenti: oggi è assolutamente agevole, a mezzo di apparecchiature di larghissimo uso e di nastri non registrati a basso costo, realizzare la riproduzione privata di prodotti fonografici. È stato generalmente accertato dai Governi di numerosi Paesi (tra i quali Austria, Belgio, Germania federale, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Gran Bretagna) che la riproduzione privata di prodotti fonografici ha assunto dimensioni tali da giustificare la erogazione di un compenso al produttore che altrimenti subirebbe, dal fenomeno, danni irreversibili. Le statistiche tratte da tali indagini, condotte indipendentemente negli anni '76-'78, mostrano che le vendite totali di nastri vergini sono più del doppio delle vendite di nastri preregistrati e risulta altresì che i nastri vergini sono usati in larga misura per registrare musica. Va ricordato che dalla Germania federale e, più recentemente, dall'Austria, sono già state adottate misure legislative intese a fissare *royalties* sulle apparecchiature e sui nastri per audioregistrazione a favore dei produttori fonografici in tal modo risarciti dei mancati, legittimi guadagni.

In armonia con un orientamento che tende a tutelare la produzione fonografica, già accolto dall'Italia con l'adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma nel 1961, sembra quindi opportuno prevedere una norma che colpisca la riproduzione privata di prodotti fonografici realizzata, cioè, per uso non commerciale, ma tuttavia pregiudiziale anch'essa, come si è già osservato, del godimento del diritto riconosciuto al produttore dall'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale legge disciplina, infatti, al titolo II i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, che riguardano quelle attività aventi carattere più tecnico che creativo ma comunque legate alla utilizzazione delle opere dell'in-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gegno. Si riconosce infatti al produttore il diritto di esigere un compenso per la riproduzione delle registrazioni per quanto riguarda ovviamente i prodotti fonografici da lui realizzati. L'articolo 3 della proposta di legge tende, in armonia con la normativa testé richiamata, a ristorare il danno per così dire sommerso, ma tuttavia reale e rilevante, subito dal produttore fonografico per effetto della riproduzione privata dei suoi prodotti. Si configura a tal fine un compenso che, essendo impossibile accertare il danno specifico subito da ciascun produttore dalla riproduzione privata, è calcolato su una percentuale del prezzo al dettaglio di apparecchi e nastri per la video-audioregistrazione. In Italia, anche ammettendo che solo la metà delle cassette vergini - circa 30 milioni - vengano utilizzate per realizzare la copia privata e tenendo altresì conto della possibilità

che le cassette vengano incise più volte, si determina una perdita, per i produttori, stimabile intorno agli 80-100 miliardi di lire. Si può quindi affermare che una percentuale del 5 per cento su apparecchiature e nastri per audioregistrazione ammonti, secondo stime molto prudentiali, a meno di un decimo del danno causato dal fenomeno della copia privata. Sembra infatti ragionevole che gli strumenti che consentono la riproduzione privata sostengano l'onere del compenso dovuto ai produttori fonografici.

In conclusione la proposta di legge vuole porre in essere misure a favore di una produzione culturale che, pur al di fuori di ogni logica assistenzialistica, deve essere valorizzata e tutelata. Si auspica pertanto che il legislatore, apprezzando positivamente tale intendimento, consenta sulla proposta formulata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti scolastici, nella utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 2081, 2281, 2480, 2481, 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, provvedono alla costituzione di discoteche gestite secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 2.

Per le cessioni e le importazioni di dischi e nastri preregistrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

ART. 3.

I produttori di fonogrammi, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno diritto di esigere, a titolo di indennizzo per la riproduzione privata di fonogrammi, realizzata senza scopo di lucro, un compenso pari al cinque per cento del prezzo al dettaglio delle apparecchiature e dei nastri per video-audioregistrazione.

Un regolamento apposito disciplinerà le disposizioni e le liquidazioni del suddetto compenso.